



DELIBERA N. 5

12 gennaio 2022

Oggetto istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Euro Service Coop. Sociale – Procedura aperta per l'appalto del servizio unificato di raccolta differenziata porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio dei comuni di Lungro, Firmo e Acquaformosa. Importo a base di gara euro: 746,233,14. S.A.: CUC Lungro, Firmo, Acquaformosa e Cerzeto - Comune di Lungro.
PREC 222/21/S

Riferimenti normativi

Art. 83, d.lgs. 50/2016 e s.m.i

Parole chiave

Requisiti di capacità tecnica – Svolgimento servizi analoghi pregressi – valutazione possesso

Massima

Al fine di garantire il possesso delle risorse umane e tecniche e la necessaria esperienza per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità, spetta alla stazione appaltante coerentemente con le prescrizioni fornite nella *lex specialis* di gara verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 12 gennaio 2022

DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 78562 del 1.11.2021 relativamente alla procedura per l'affidamento del servizio unificato di raccolta differenziata porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio dei comuni di Lungro, Firmo e Acquaformosa;
VISTE in particolare le censure sollevate da parte istante in ordine alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico per non aver dimostrato il possesso del requisito di capacità tecnica richiesto in



ordine allo svolgimento nell'ultimo triennio di almeno un servizio analogo a quello oggetto di affidamento per un Ente con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti.

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 11.11.2021;

VISTA la memoria inoltrata dalla stazione appaltante con la quale la stessa ribadisce la correttezza dell'operato posto in essere precisando in primo luogo come i chiarimenti forniti in sede di gara siano stati resi al fine di meglio esplicitare e interpretare le clausole contenute nella disciplina di gara, senza alcuna innovazione della stessa. Inoltre, evidenzia come anche successivamente all'attivato soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore economico istante, non sia stato possibile superare le censure mosse in merito alla mancata dimostrazione dell' *"aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara per un Ente con popolazione non inferiore ai 5000 abitanti e di importo medio annuo minimo pari a euro 373.116,57"*.

VISTE le memorie integrative presentate dall'operatore economico istante in replica alle osservazioni formulate dalla stazione appaltante con le quali contesta quanto rappresentato da questa;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla stazione appaltante rispetto alle repliche sopra indicate con le quali la stessa evidenzia come la Euro Service Soc. Coop. abbia indicato, con specifico riferimento al pregresso svolgimento del servizio analogo, il dato fluttuante degli abitanti nel periodo estivo del Comune di Catenanuova anche con punte di 5-10% di utenze in più. La stazione appaltante rappresenta comunque che non è in possesso del piano ARO del Comune di Catenanuova e che non risultano interessanti i dati non relativi alla popolazione residente. Ma che anche a voler considerare la percentuale di popolazione fluttuante, comunque non arriverebbe a coprire il dato numerico richiesto pari a 5.000 abitanti.

CONSIDERATO in generale che l'art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti atti a garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità e l'allegato XVII del Codice prevede che la capacità tecnico-organizzativa dei concorrenti possa essere provata mediante un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati;

RILEVATO che, nel caso in esame dagli atti di gara ciò che la stazione appaltante risulta aver richiesto ovvero lo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento (raccolta differenziata porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in favore di un comune classificabile sotto il profilo della popolazione residente nella medesima classe di appartenenza del Comune di Lungro, risponde all'interesse pubblico di selezionare concorrenti che abbiano maturato l'esperienza e la competenza necessaria per gestire le complessità organizzative e tecniche proprie di quella tipologia di servizi in comuni di una certa dimensione.

RILEVATO che la disciplina di gara ha richiesto espressamente che lo svolgimento del servizio analogo pregresso fosse riconducibile a un numero di abitanti non inferiore ai 5.000 per l'Ente di riferimento del precedente affidamento e che, nel caso di specie, l'operatore economico istante ha indicato in sede di gara un affidamento svolto presso il Comune di Catenanuova con numero di abitanti di circa 5.000;

CONSIDERATO che la Commissione aggiudicatrice ha espressamente richiesto in sede di soccorso istruttorio all'operatore economico interessato di meglio specificare il suddetto dato numerico e che sia stato fornito un riscontro sulla base di dati Istat per un totale di 5.094 abitanti. All'esito di tale attività, la Commissione effettuando le dovute verifiche, non avendo riscontrato coerenza con il dato numerico indicato ha richiesto direttamente al Comune di Catenanuova effettiva contezza relativamente all'ultimo triennio con l'evidenza di un numero di abitanti pari a 4.699. L'operatore Euro Service Soc. Coop veniva pertanto escluso per carenza del requisito prescritto;

RITENUTO che la stazione appaltante abbia valutato il possesso dei requisiti di capacità tecnica coerentemente alle prescrizioni contemplate nella *lex specialis* di gara,



Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato posto in essere dalla stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 gennaio 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente